Condizioni generali di consegna e pagamento di Olympus Schweiz AG

Versione Ottobre 2025

1. Informazioni generali

1.1. **Ambito di applicazione.** Le seguenti condizioni generali di consegna e pagamento di Olympus Schweiz AG (di seguito le **Condizioni**) si applicano a tutti i contratti che hanno per oggetto la vendita e/o la consegna di beni mobili (di seguito le **Merci**) da parte di Olympus Schweiz AG (di seguito **Olympus**) ai propri clienti (di seguito i **Committenti**). Le Condizioni si applicano solo se il Committente non è un consumatore.

1.2. **Esclusività.** Per l'intero rapporto commerciale (comprese le transazioni future, in caso di rapporti commerciali in corso) si applicano esclusivamente le presenti Condizioni. Condizioni del Committente contrarie, divergenti o integrative alle presenti Condizioni non saranno riconosciute da Olympus, salvo che Olympus non ne accetti espressamente la validità per iscritto. Tale requisito di consenso e le presenti Condizioni si applicano anche nel caso in cui Olympus, pur essendo a conoscenza di Condizioni del Committente contrarie o divergenti dalle presenti Condizioni, effettui la consegna al Committente senza riserve.

1.3. **Accordi integrativi.** Tutti gli accordi stipulati tra Olympus e il Committente ai fini dell'esecuzione di un'operazione commerciale devono essere riportati per iscritto in un contratto. Gli accordi individuali (accordi accessori, integrazioni, modifiche) con il Committente hanno in ogni caso la precedenza. Per il contenuto di tali accordi è determinante un contratto scritto o la conferma scritta di Olympus. Ad eccezione degli amministratori delegati, dei procuratori o dei firmatari collettivi iscritti nel registro di commercio, i dipendenti di Olympus non sono autorizzati a stipulare accordi verbali che si discostino da quanto sopra.

1.4. **Dichiarazioni e comunicazioni giuridicamente rilevanti.** Le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti che devono essere fornite dal Committente dopo la conclusione del contratto (ad es. fissazione di termini, segnalazione di difetti, dichiarazione di recesso o riduzione) devono essere in forma scritta per essere efficaci.

1.5. **Forma scritta.** Nella misura in cui le presenti Condizioni o accordi individuali tra Olympus e il Committente richiedono la forma scritta, per "forma scritta" o "per iscritto" si intende (a) la firma autografa o (b) le firme elettroniche generate tramite Adobe Sign, DocuSign o servizi di firma elettronica simili. È sufficiente inviare una copia completa del documento firmato, scansionata o salvata in formato PDF, tramite e-mail o tramite il servizio di firma elettronica utilizzato. Anche le modifiche a un requisito di forma scritta concordato devono essere effettuate in forma scritta.

1.6. **Forma testuale**. Salvo che il diritto imperativo o una disposizione speciale contenuta nelle presenti Condizioni o in accordi individuali tra Olympus e il Committente – cfr. in particolare i punti 1.3 e 1.4 – non prescrivano una forma più rigorosa, le comunicazioni devono essere in forma testuale; è sufficiente la trasmissione via e-mail. Una comunicazione si considera efficace al momento della ricezione. Si considera ricevuta (a) al momento della consegna, se trasmessa personalmente, tramite raccomandata o corriere, oppure (b) al momento della trasmissione, se inviata tramite e-mail, fermo restando che in entrambi i casi, se la ricezione avviene al di fuori del normale orario di lavoro, la comunicazione si considera ricevuta all'inizio del giorno lavorativo successivo.

2. Offerta, ordine

2.1. **Offerte.** Le offerte di Olympus sono sempre soggette a modifiche e non vincolanti, a meno che non siano espressamente contrassegnate come vincolanti.

2.2. **Conclusione del contratto.** I contratti con Olympus si intendono conclusi solo previa conferma scritta da parte di Olympus, in ogni caso comunque con l'inizio dell'esecuzione dell'ordine o la consegna delle Merci. Determinante per il contenuto del contratto è la conferma d'ordine di Olympus o, in mancanza di questa, l'offerta di Olympus.

2.3. **Modifiche.** Olympus si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, costruttive e di progettazione, in particolare miglioramenti, anche dopo la conferma dell'ordine, nella misura in cui ciò sia ragionevole per il Committente.

2.4. **Descrizioni delle prestazioni o dei prodotti.** Se Olympus fornisce una dichiarazione denominata descrizione delle prestazioni o dei prodotti, le caratteristiche o le qualità dell'oggetto della fornitura sono definite in modo definitivo ed esaustivo. Tali descrizioni delle prestazioni o dei prodotti sono solo approssimative, a meno che l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal

contratto non richieda una corrispondenza esatta. In caso di dubbio, non si presume l'assunzione di una garanzia in caso di tali descrizioni delle prestazioni, illustrazioni, riferimenti alle norme DIN/ISO ecc. In caso di dubbio, sono determinanti solo le dichiarazioni scritte esplicite di Olympus relative all'assunzione di una garanzia.

2.5. **Riserva di recesso dopo la verifica della solvibilità.** Olympus si riserva il diritto di recedere dal contratto entro dieci (10) giorni dalla sua conclusione mediante dichiarazione scritta, qualora, nell'ambito di una verifica della solvibilità del Committente, Olympus venga a conoscenza di fatti che rendono dubbia la solvibilità del Committente e compromettono le prestazioni contrattuali del Committente. Nell'ambito della verifica della solvibilità, Olympus ha il diritto di richiedere informazioni (ad es. informazioni bancarie, informazioni sul credito, Creditreform).

2.6. **Certificato di origine.** Se il Committente necessita di un certificato di origine, Olympus deve esserne informata già al momento dell'ordine. Olympus ha il diritto di addebitare al Committente un importo forfettario di CHF 50,00 per ogni certificato di origine per le spese (aggiuntive) sostenute nell'ambito della richiesta/emissione di un certificato di origine.

3. Prezzi

3.1. **Prezzi netti.** I prezzi sono indicati in CHF o in un'altra valuta concordata, IVA esclusa. L'IVA prevista dalla legge sarà addebitata all'aliquota vigente.

3.2. **Adeguamenti dei prezzi.** Se i prezzi concordati si basano sui prezzi di listino di Olympus e la prestazione di Olympus deve essere fornita solo dopo più di quattro (4) mesi dalla conclusione del contratto, si applicano i prezzi di listino in vigore al momento della fornitura della prestazione, al netto di eventuali sconti concordati. Olympus si riserva inoltre il diritto di modificare i prezzi in modo corrispondente se tra la stipula del contratto e la data di prestazione concordata intercorrono più di quattro (4) mesi e se dopo la stipula del contratto si verificano aumenti dei costi, in particolare a causa di accordi salariali o variazioni dei prezzi dei materiali, e i prezzi non sono stati espressamente concordati come prezzi fissi. In caso di aumento del prezzo superiore al 15% del prezzo concordato, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto. Inoltre, Olympus ha il diritto di modificare i prezzi anche se era stato concordato un termine di esecuzione inferiore a quattro (4) mesi, ma Olympus fornisce la prestazione solo più di quattro (4) mesi dopo la stipula del contratto per motivi imputabili alil Committente. Ciò vale anche se sono stati espressamente concordati prezzi fissi. In questo caso, il diritto di recesso del Committente non è applicabile. Olympus si riserva il diritto di far valere ulteriori rivendicazioni.

3.3. **Spese di spedizione e imballaggio.** Salvo diversamente concordato, i prezzi indicati si intendono franco fabbrica (EXW, Incoterms 2020) comprese le normali spese di imballaggio. Se il valore minimo dell'ordine è inferiore a CHF 1000,00, verrà addebitato un supplemento per quantità minima di CHF 10,00. Per la consegna di prodotti chimici di ricondizionamento, Olympus addebita un supplemento per Merci pericolose pari a CHF 79,00 per ogni articolo consegnato.

3.4. **Fatturazione ai soggetti pagatori.** Se il Committente o il suo cliente (finale) in qualità di fornitore di servizi fattura separatamente i costi delle Merci ai soggetti pagatori (pazienti, assicurazioni, assicurazioni sanitarie pubbliche, associazioni dei medici convenzionati), Olympus richiama l'attenzione sull'obbligo fondamentale dei fornitori di servizi di fatturare ai soggetti pagatori solo le Merci fatturabile e i prezzi o le componenti di prezzo effettivamente realizzati per le Merci fatturabile. In particolare, le componenti di prezzo non fatturabili (ad es. per l'utilizzo di beni di investimento) devono essere detratte e gli sconti ottenuti (ad es. rimborsi, riduzioni di prezzo, sconti, partecipazioni agli utili, bonus o partecipazioni agli utili rimborsabili) devono essere trasferiti integralmente ai soggetti paganti.

4. Condizioni di pagamento

4.1. **Scadenza e sconto.** Le fatture devono essere saldate entro e non oltre la data di pagamento indicata nella fattura, senza alcuna detrazione e senza spese. Non è consentito lo sconto, salvo che non sia stato espressamente concordato. Se uno sconto è previsto nell'offerta/contratto o nella fattura in questione, esso sarà concesso solo nella misura in cui al momento del ricevimento del pagamento non sussista alcun saldo dovuto a favore di Olympus. In caso di riparazioni e forniture di pezzi di ricambio, lo sconto è escluso.

4.2. **Efficacia del pagamento.** I pagamenti si considerano effettuati il giorno in cui Olympus può disporre dell'importo.

4.3. **Diritti di compensazione e di ritenzione.** Il Committente ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono state accertate con sentenza passata in giudicato, sono incontestate o sono state riconosciute da Olympus. Sono esclusi i diritti di ritenzione del Committente, a meno che non si basino sullo stesso rapporto contrattuale. In caso di difetti della fornitura, restano tuttavia impregiudicati i diritti di compensazione del Committente previsti dalla legge.

4.4. **Nessun interesse sugli acconti e sui pagamenti anticipati.** Gli acconti o i pagamenti anticipati del Committente non sono soggetti a interessi.

4.5. **Ulteriori diritti di Olympus.** Indipendentemente dai diritti elencati nelle presenti Condizioni, Olympus conserva i diritti legali derivanti dal ritardo nel pagamento e dalla scadenza del pagamento. I termini di consegna in corso nei confronti di Olympus vengono prorogati per la durata del ritardo nel pagamento.

4.6. **Pagamento anticipato o prestazione di garanzie in caso di peggioramento della situazione patrimoniale del Committente dopo la conclusione del contratto.** Se dopo la conclusione del contratto vengono a conoscenza circostanze che potrebbero ridurre in modo significativo la solvibilità del Committente o se si verifica un deterioramento significativo della situazione patrimoniale del Committente, che mette a rischio il pagamento dei crediti in sospeso di Olympus da parte del Committente derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale, Olympus ha il diritto, a sua discrezione, eventualmente fissando un termine adeguato, di richiedere il pagamento anticipato o la costituzione di una garanzia e, se il Committente rifiuta definitivamente il pagamento anticipato o la costituzione di una garanzia o non ha effettuato la controprestazione o costituito la garanzia entro il termine fissato, di recedere dal contratto. In caso di contratti relativi alla produzione di beni non sostituibili (prodotti su misura), Olympus può dichiarare immediatamente il recesso. Restano salve le disposizioni di legge relative alla non necessità di fissare un termine.

5. Consegna, tempi di consegna

5.1. **Tempi di consegna.** I tempi di consegna (date di consegna) sono vincolanti solo se espressamente confermati per iscritto da Olympus. Per il resto si tratta di tempi "approssimativi".

5.2. **Rispetto del termine di consegna.** Il termine di consegna è rispettato se l'oggetto della fornitura è stato spedito o ritirato entro il termine o, se la spedizione o il ritiro sono ritardati per motivi non imputabili a Olympus, se la comunicazione della disponibilità alla spedizione è stata effettuata entro il termine concordato.

5.3. **Indisponibilità della prestazione.** Qualora i termini di consegna vincolanti non possano essere rispettati per motivi non imputabili a Olympus (indisponibilità della prestazione), Olympus ne informerà immediatamente il Committente e comunicherà contemporaneamente il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non è disponibile nemmeno entro il nuovo termine di consegna, Olympus ha il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto e rimborserà immediatamente il corrispettivo già versato dal Committente. Si considera caso di indisponibilità della prestazione in particolare il mancato rifornimento tempestivo da parte dei fornitori di Olympus, se né Olympus né il fornitore sono responsabili o se Olympus non è tenuta all'approvvigionamento nel singolo caso.

5.4. **Diritto di recesso del Committente in caso di ritardo nella consegna.** Il diritto del Committente di recedere dal contratto dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole fissato da Olympus rimane comunque invariato.

5.5. **Obblighi di collaborazione del Committente e rimborso delle spese aggiuntive.** L'Committente è tenuto a fornire la collaborazione necessaria per la consegna delle Merci. Se il Committente è in ritardo nell'accettazione o viola altri obblighi di collaborazione, ad esempio la spedizione, la consegna o l'installazione delle Merci a causa di circostanze che rientrano nella responsabilità del Committente (ad es. ritardi nel completamento dei locali del Committente in cui deve essere installata le Merci), Olympus ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese aggiuntive sostenute, comprese le spese di magazzinaggio. In caso di stoccaggio da parte di Olympus, i costi di magazzinaggio ammontano allo 0,25% dell'importo della fattura della consegna da immagazzinare per ogni settimana trascorsa. Olympus si riserva il diritto di far valere ulteriori pretese. In particolare, Olympus si riserva il diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento danni se il Committente non adempie colposamente ai propri obblighi di collaborazione.

5.6. **Consegne parziali.** Le consegne parziali sono ammesse, purché siano ragionevoli per il Committente. Se le consegne parziali sono utilizzabili autonomamente, ai fini della scadenza del pagamento sono considerate consegne autonome.

5.7. **Verifica del ritardo nella consegna e risarcimento forfettario.** La verifica del ritardo nella consegna è determinata dalle disposizioni di legge. In ogni caso è necessario un sollecito da parte del Committente. Se Olympus è in ritardo nella consegna, il Committente può richiedere un risarcimento forfettario per il danno causato dal ritardo. Il risarcimento forfettario ammonta allo 0,5% del prezzo netto (valore della fornitura) per ogni settimana di calendario completa di ritardo, ma complessivamente non può superare il 5% del valore della fornitura delle Merci consegnata in ritardo. Olympus si riserva il diritto di dimostrare che il Committente non ha subito alcun danno o ha subito un danno notevolmente inferiore.

6. Spedizione, imballaggio

6.1. **Luogo di spedizione.** Salvo diversamente concordato, la spedizione all'interno della Svizzera avviene da un luogo determinato da Olympus. Le Merci vengono preparate e consegnate in un imballaggio adatto alla spedizione e al trasporto. Il tipo di spedizione e l'imballaggio sono a discrezione di Olympus.

6.2. **Vendita per corrispondenza.** In caso di vendita per corrispondenza, il Committente sostiene i costi di trasporto franco fabbrica e i costi di un'eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dal Committente.

6.3. **Costi di imballaggio per le consegne del servizio clienti.** Per le consegne del servizio clienti (pezzi di ricambio, apparecchiature di riparazione) l'imballaggio viene fatturato separatamente.

7. Trasferimento del rischio e accettazione

7.1. **Trasferimento del rischio.** Per tutte le consegne, compresi eventuali resi, il rischio è a carico del Committente, anche se è stata concordata una consegna franco destino, FOB o CIF (Incoterms 2020). Il rischio passa al Committente non appena la spedizione lascia il magazzino di Olympus o un magazzino di terzi gestito da Olympus. Ciò vale anche in caso di consegne parziali o se Olympus ha assunto ulteriori prestazioni (ad es. spedizione o installazione). Se la spedizione viene ritardata su richiesta del Committente o per circostanze imputabili al Committente, il rischio passa al Committente dal giorno della comunicazione della disponibilità alla spedizione.

7.2. **Accettazione.** Anche se è stata concordata un'accettazione, restano determinanti le disposizioni di legge in materia di trasferimento del rischio. Per il resto, alle accettazioni concordate si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti d'opera, salvo diversamente specificato nelle presenti Condizioni. Un'opera si considera comunque accettata se Olympus ha fissato al Committente un termine adeguato per l'accettazione e il Committente non ha rifiutato l'accettazione entro tale termine indicando almeno un difetto non solo irrilevante e effettivamente esistente, o almeno oggettivamente evidente.

8. Installazione delle Merci

8.1. **Installazione nel luogo di utilizzo.** Qualora l'installazione delle Merci sia a carico di Olympus, Olympus o un terzo incaricato da Olympus provvederà all'installazione delle Merci nel luogo di utilizzo concordato. Il presupposto per l'installazione è che i collegamenti necessari per il collegamento dell'apparecchio siano disponibili e liberamente accessibili e che le condizioni spaziali presso il Committente consentano la consegna e l'installazione senza costi aggiuntivi (ad es. modifiche strutturali) o materiale aggiuntivo (ad es. prolunghe).

8.2. **Software preinstallato.** Se le Merci contengono software preinstallato, l'installazione del software preinstallato avverrà, salvo accordi diversi, al più tardi al momento dell'installazione delle Merci nel luogo concordato.

8.3. **Scadenza del prezzo di acquisto.** Salvo diversamente concordato, l'intero prezzo di acquisto è dovuto al momento della fatturazione e della consegna delle Merci, indipendentemente dalla fornitura dei servizi di installazione dovuti.

8.4. **Collaborazione del Committente.** Il Committente fornirà a Olympus un supporto adeguato affinché Olympus possa fornire i servizi di installazione dovuti. Se è stato concordato che una parte o l'intero prezzo di acquisto sarà dovuto solo dopo l'installazione e l'accettazione, Olympus

può comunque richiedere il pagamento dell'intero prezzo di acquisto, compresa la quota relativa all'installazione, già prima dell'installazione e dell'accettazione, se il Committente omette colposamente di fornire la collaborazione dovuta nonostante la fissazione di un termine da parte di Olympus. Olympus si riserva ulteriori diritti.

9. Riserva di proprietà

9.1. **Riserva di proprietà.** Le Merci rimangono di proprietà di Olympus (**Merci soggette a riserva di proprietà**) fino al soddisfacimento di tutti i crediti attuali e futuri di Olympus nei confronti del Committente derivanti dal rapporto commerciale, compresi tutti i crediti di saldo dal conto corrente. Il Committente è tenuto a immagazzinare le Merci soggette a riserva di proprietà in modo adeguato e ad assicurarle a proprie spese in misura sufficiente.

9.2. **Rivendita delle Merci soggette a riserva di proprietà.** Il Committente è autorizzato a rivendere le Merci soggette a riserva di proprietà solo nell'ambito del regolare svolgimento dell'attività commerciale, purché non sia in mora con i pagamenti. Al Committente è vietato il trasferimento a titolo di garanzia o il pignoramento, così come qualsiasi altra disposizione delle Merci soggette a riserva di proprietà che vanifichi o renda difficile lo scopo di garanzia della riserva di proprietà. Se le Merci soggette a riserva di proprietà vengono pignorate da terzi presso il Committente o in caso di altri interventi di terzi, quest'ultimo è tenuto a informare il terzo pignorante della riserva di proprietà di Olympus e a informare immediatamente Olympus per iscritto, allegando il verbale di pignoramento e una dichiarazione giurata che confermi l'identità delle Merci pignorata con le Merci soggette a riserva di proprietà consegnata. I costi sostenuti per impedire l'accesso di terzi alle Merci soggette a riserva di proprietà sono a carico del Committente, se l'intervento ha avuto esito positivo e se l'esecuzione forzata nei confronti del terzo convenuto è stata vana.

9.3. **Trasformazioni o lavorazioni delle Merci soggette a riserva di proprietà.** Eventuali trasformazioni o lavorazioni delle Merci soggette a riserva di proprietà vengono effettuate dal Committente per conto di Olympus, senza che ciò comporti alcun obbligo per Olympus. In caso di lavorazione, combinazione o miscelazione delle Merci soggette a riserva di proprietà con altre Merci non appartenenti a Olympus, a Olympus spetta la quota di comproprietà della nuova cosa risultante in proporzione al valore delle Merci soggette a riserva di proprietà (importo della fattura comprensivo di IVA) rispetto al resto delle Merci lavorate al momento della lavorazione, combinazione o miscelazione. Se, in caso di combinazione o miscelazione, il Committente acquisisce la proprietà esclusiva del nuovo prodotto perché il prodotto del Committente è da considerarsi il prodotto principale, Olympus e il Committente concordano sin d'ora che il Committente trasferirà a Olympus la comproprietà del nuovo prodotto in proporzione al valore delle Merci soggette a riserva di proprietà. Olympus accetta tale trasferimento. La proprietà esclusiva o la comproprietà di un bene così ottenuto sarà conservata dal Committente a titolo gratuito per Olympus. Per il resto, al nuovo bene ottenuto mediante lavorazione, combinazione o miscelazione si applica lo stesso trattamento riservato alle Merci soggette a riserva di proprietà.

9.4. **Cessione anticipata in caso di rivendita o locazione delle Merci soggette a riserva di proprietà.** In caso di rivendita o locazione delle Merci soggette a riserva di proprietà, il Committente cede sin d'ora i crediti che gli spettano nei confronti dei propri clienti derivanti dalla rivendita o dalla locazione. Olympus accetta tale cessione. Se le Merci soggette a riserva di proprietà vengono rivendute o noleggiate insieme a Merci di altri fornitori con emissione di una fattura complessiva, il Committente cede a Olympus la parte del prezzo complessivo o del canone di noleggio complessivo che si riferisce alle Merci soggette a riserva di proprietà contenuta nella fattura complessiva. Oltre a Olympus, anche il Committente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti a Olympus derivanti dalla rivendita o dal noleggio. Olympus si impegna a non riscuotere i crediti fintantoché il Committente adempie ai propri obblighi di pagamento, non si verifica un peggioramento sostanziale della sua situazione patrimoniale, non viene presentata alcuna richiesta di apertura di una procedura di insolvenza e non sussiste alcun altro difetto della sua capacità di adempimento.

9.5. **Nessun altro disporre dei crediti ceduti.** Il Committente non è autorizzato a disporre dei crediti ceduti in altro modo, ad esempio mediante cessione a terzi (in particolare a istituti di finanziamento), senza il previo consenso scritto di Olympus.

9.6. **Conseguenze giuridiche in caso di ritardo o mancato pagamento da parte del Committente.** Nel caso in cui il Committente sia in mora nei confronti di Olympus, le cambiali o gli assegni in scadenza non vengano incassati per colpa del Committente o nel caso in cui si

verifichi una cessazione dei pagamenti o un indebitamento eccessivo, venga avviata una procedura di insolvenza sul suo patrimonio o l'avvio di tale procedura venga respinto per mancanza di massa, l'intero debito residuo diventa esigibile, anche se sono in corso cambiali con scadenze successive. In tal caso, su richiesta di Olympus, il Committente è tenuto a fornire un elenco di tutte le Merci ancora in suo possesso soggette a riserva di proprietà, nonché un elenco dei crediti ceduti a Olympus con il nome, l'indirizzo del debitore e l'importo dei crediti, e a fornire tutte le altre informazioni necessarie a Olympus per far valere i crediti. Se sussistono le condizioni di cui sopra, il Committente è tenuto, su richiesta di Olympus, a comunicare ai propri debitori la cessione dei crediti a Olympus. Olympus è autorizzata a effettuare tale comunicazione direttamente ai debitori terzi. Olympus ha inoltre il diritto di recuperare le Merci soggette a riserva di proprietà di Olympus per la sua valorizzazione e il rimborso del debito residuo. Il Committente è tenuto a garantire a Olympus il possesso delle Merci e a consentire a Olympus o ai suoi incaricati l'accesso ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro. La richiesta di restituzione o la presa in possesso delle Merci non costituisce recesso dal contratto.

9.7. **Rilascio delle garanzie.** Su richiesta del Committente, Olympus è tenuta a rilasciare, a sua discrezione, le garanzie a lei spettanti nella misura in cui il loro valore realizzabile superi di oltre il 20% il valore complessivo dei crediti in sospeso di Olympus nei confronti del Committente derivanti dal rapporto commerciale in corso.

9.8. **Inefficacia della riserva di proprietà nel luogo in cui si trova le Merci.** Se la riserva di proprietà prevista non è efficace secondo la legge applicabile al luogo in cui si trova le Merci, Olympus e il Committente concordano sin d'ora di concordare in tal caso una regolamentazione che si avvicini il più possibile alla natura della riserva di proprietà secondo la legge allora applicabile. Qualora ciò richieda particolari requisiti, il Committente accetta sin d'ora di provvedere a soddisfare tali requisiti a proprie spese.

10. Compatibilità e combinazione dei prodotti

10.1. **Compatibilità.** Se non espressamente indicato nelle istruzioni per l'uso fornite (scheda di sistema), Olympus non rilascia alcuna dichiarazione sulla compatibilità delle Merci consegnate.

10.2. **Combinazione di prodotti.** La combinazione di dispositivi medici e/o prodotti non medici e/o prodotti provenienti dalle scorte del Committente avviene esclusivamente su ordine e secondo le istruzioni del Committente. Olympus non immette in commercio la combinazione ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2017/745 (MDR) e delle disposizioni e leggi analoghe del diritto svizzero.

10.3. **Obblighi del Committente in qualità di operatore.** In qualità di operatore, il Committente è responsabile del funzionamento sicuro delle combinazioni. L'Committente può essere tenuto, in particolare, a effettuare controlli, valutazioni e dichiarazioni ai sensi delle disposizioni di legge sui dispositivi medici prima di poter utilizzare una combinazione di prodotti.

11. Software preinstallato e servizi software SaaS

11.1. **Software preinstallato.** Per software preinstallato si intende il software che, secondo le indicazioni contenute nell'offerta o nella descrizione del prodotto, viene messo a disposizione del Committente insieme alle Merci (ad es. firmware, sistemi operativi), compreso il software Olympus e il software di terzi. Il software Olympus indica tutti i prodotti software, compresi i prodotti Software-as-a-Service, le soluzioni software basate su cloud e il materiale di accompagnamento correlato, forniti da Olympus in qualità di fornitore del software. Per software di terzi si intendono tutti i prodotti software, compresi i prodotti Software-as-a-Service, le soluzioni software basate su cloud e il materiale di accompagnamento correlato, forniti da terzi o dal Committente.

11.2. **Diritti di utilizzo.** Se le Merci contiene software preinstallato e non risultano condizioni di licenza diverse (cfr. in particolare i punti 11.3 e 11.4), Olympus concede al Committente diritti d'uso sufficienti, semplici e, fatte salve le disposizioni seguenti, non trasferibili sul rispettivo software preinstallato, che consentono al Committente di utilizzare il software preinstallato in conformità al contratto in combinazione con il rispettivo dispositivo. Il Committente non è autorizzato a noleggiare o prestare il software preinstallato a terzi né a concedere sublicenze. Il software preinstallato può essere rivenduto solo insieme al dispositivo corrispondente. Il Committente può rivendere il software a terzi solo nella misura in cui a questi ultimi non vengano concessi diritti d'uso del software più estesi di quelli concessi al Committente da Olympus. In

caso di rivendita, il Committente non può conservare alcuna copia del software. Le licenze multiple possono essere rivendute solo nel loro insieme.

11.3. **Aggiornamenti software.** Il Committente è tenuto a installare immediatamente, secondo le istruzioni fornite da Olympus o dal rispettivo fornitore terzo, gli aggiornamenti software messi a disposizione da Olympus o da fornitori terzi che servono a mantenere la sicurezza, la funzionalità e la compatibilità delle Merci. Se il Committente omette di installare correttamente un aggiornamento fornito entro un termine ragionevole, nonostante Olympus o il rispettivo fornitore terzo lo abbiano informato in modo adeguato della disponibilità e della rilevanza dell'aggiornamento, Olympus non sarà responsabile per eventuali difetti, malfunzionamenti o danni che ne derivino. Il Committente è responsabile del rispetto dei requisiti tecnici per l'installazione degli aggiornamenti, a meno che questi non siano espressamente dovuti da Olympus o dal rispettivo fornitore terzo.

11.4. **Condizioni di utilizzo per i servizi software SaaS.** Se le Merci sono utilizzabili in relazione ai servizi software SaaS di Olympus, per l'utilizzo dei servizi software SaaS si applicano le Condizioni generali di contratto per i servizi software di Olympus, disponibili all'indirizzo https://www.olympus-europa.com/company/en/terms-of-business/. Senza l'utilizzo dei servizi software SaaS di Olympus, potrebbe non essere possibile utilizzare le Merci nella loro interezza. Se il software Olympus preinstallato non è un servizio software SaaS, Olympus garantisce che il software Olympus preinstallato è conforme ai punti essenziali della documentazione.

11.5. **Condizioni d'uso per software di terzi.** Se viene fornito software di terzi, le Condizioni di licenza e di garanzia di terzi possono prevalere sulle presenti Condizioni. Il Committente si impegna a rispettare le Condizioni di licenza per il software di terze parti, come specificato nell'offerta o come indicato. È responsabilità del Committente familiarizzarsi con queste Condizioni di licenza prima di concludere il contratto di acquisto.

11.6. **Installazione di software da parte del Committente.** Qualora il Committente installi sul dispositivo altro software la cui compatibilità con il dispositivo e con l'eventuale software preinstallato non sia prevista nella descrizione del prodotto o nelle istruzioni per l'uso, Olympus non fornirà alcuna garanzia o assistenza in relazione a tale software, salvo accordi diversi.

12. Responsabilità per difetti

12.1. **Principi fondamentali della responsabilità per difetti.** Salvo diversamente specificato di seguito, i diritti del Committente in caso di difetti materiali e legali (comprese consegne errate o incomplete) sono regolati dalle disposizioni di legge. La base della responsabilità per difetti è costituita dall'accordo stipulato con il Committente in merito alla qualità e all'uso previsto delle Merci; ciò include anche tutte le descrizioni dei prodotti e le informazioni contenute nei contratti o nelle istruzioni per l'uso, nonché le informazioni sui prodotti presenti sui siti web Olympus che erano di dominio pubblico al momento della stipula del contratto. Per i prodotti con elementi digitali o altri contenuti digitali, Olympus è tenuta a fornire o aggiornare i contenuti digitali solo nella misura in cui ciò risulti da un accordo contrattuale (sulla qualità). In tutti i casi rimangono invariate le disposizioni speciali di legge relative al ricorso del venditore in caso di consegna finale a un consumatore.

12.2. **Obblighi di verifica e reclamo.** I diritti di reclamo per difetti da parte del Committente presuppongono che questi abbia adempiuto ai propri obblighi legali di verifica e reclamo (art. 201 del Codice delle Obbligazioni svizzero). I reclami per consegne incomplete, errate o difettose devono essere segnalati per iscritto a Olympus immediatamente dopo la consegna all'indirizzo, mentre i difetti nascosti devono essere segnalati immediatamente dopo la loro scoperta. La segnalazione si considera immediata se effettuata entro dieci (10) giorni dalla consegna o dalla scoperta del difetto; ai fini del rispetto del termine è sufficiente l'invio tempestivo della segnalazione. Prima del montaggio, dell'applicazione o dell'installazione, il Committente è tenuto ad adempiere al proprio obbligo di ispezione e reclamo (anche prima della scadenza del termine sopra indicato). In caso contrario, il Committente non ha diritto al rimborso dei relativi costi di smontaggio e montaggio, qualora eventuali difetti dei prodotti consegnati diventino evidenti solo dopo la lavorazione.

12.3. **Prescrizione.** I diritti di reclamo per difetti cadono in prescrizione entro dodici (12) mesi. In caso di vendita di prodotti usati, il termine di prescrizione per i reclami per difetti è di sei (6) mesi. Questi termini di prescrizione non si applicano ai diritti al risarcimento dei danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o da violazioni intenzionali o gravemente negligenti degli obblighi da parte di Olympus, che sono soggetti a prescrizione secondo le disposizioni di legge. Le disposizioni di legge in materia di prescrizione si applicano inoltre ai

reclami per difetti relativi a edifici e oggetti utilizzati per un edificio in conformità al loro uso abituale. Il termine di prescrizione per i reclami per difetti è prorogato per il periodo in cui l'oggetto della fornitura non può essere utilizzato a causa della necessaria esecuzione successiva (riparazione o sostituzione). L'adempimento successivo non fa tuttavia decorrere un nuovo termine di prescrizione, a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso specifico, l'adempimento successivo non sia da considerarsi un riconoscimento implicito dell'obbligo di eliminare il difetto. Una riparazione fa inoltre decorrere un nuovo termine di prescrizione solo se si tratta dello stesso difetto o delle conseguenze di una riparazione difettosa.

12.4. **Modalità di adempimento successivo.** Se le Merci consegnate sono difettose, Olympus può, a sua discrezione, eliminare il difetto (riparazione) o consegnare un prodotto privo di difetti (sostituzione).

12.5. **Proprietà dei componenti sostituiti.** I componenti sostituiti nell'ambito di una riparazione diventano di proprietà di Olympus. Il Committente non ha alcun diritto nei confronti di Olympus alla restituzione dei componenti sostituiti.

12.6. **Diritti di ritenzione.** Il Committente è tenuto a rispettare gli obblighi contrattuali a lui incombenti, in particolare le Condizioni di pagamento concordate; Olympus può subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo di acquisto dovuto da parte del Committente. Il Committente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionale al difetto.

12.7. **Entità dell'adempimento successivo.** Il Committente deve concedere a Olympus un'opportunità sufficiente e un termine adeguato per l'adempimento successivo. L'adempimento successivo non comprende né la rimozione delle Merci difettose né la loro reinstallazione, a meno che Olympus non fosse originariamente obbligata all'installazione. Le spese necessarie ai fini della verifica e dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, sono a carico di Olympus, a condizione che sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, tali costi sono a carico del Committente o Olympus può richiedere al Committente il rimborso dei costi sostenuti. Sono escluse le pretese del Committente relative alle spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo nella misura in cui tali spese aumentino perché l'oggetto della fornitura è stato successivamente trasferito in un luogo diverso dal luogo di adempimento, a meno che il trasferimento corrisponda all'uso previsto concordato contrattualmente o risultante dalle circostanze.

12.8. **Recesso e riduzione.** Nel caso in cui Olympus lasci scadere un termine ragionevole senza provvedere all'adempimento successivo o lo rifiuti, oppure nel caso in cui l'adempimento successivo fallisca, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto o di richiedere una riduzione.

12.9. **Committente Esclusione della responsabilità per difetti in caso di interventi impropri.** In caso di riparazioni improprie, modifiche, installazione impropria in un altro oggetto o montaggio su un altro oggetto, in particolare in caso di mancato rispetto delle istruzioni, istruzioni di installazione, norme e altre specifiche fornite da Olympus o di validità generale, da parte del Committente o di terzi, è esclusa qualsiasi responsabilità per difetti, a meno che il Committente non dimostri che il difetto non è imputabile a tale intervento.

12.10. **Esclusione della responsabilità per difetti in caso di usura naturale e utilizzo non previsto dal contratto.** La responsabilità per difetti non si applica all'usura naturale. Inoltre, non si applica ai danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio a seguito di un trattamento errato o negligente, un uso eccessivo, mezzi di produzione inadeguati o influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche non previste dal contratto. Olympus non si assume inoltre alcuna responsabilità per danni causati dall'uso di prodotti chimici di processo diversi da quelli indicati nelle istruzioni per l'uso (ad es. a causa di incompatibilità dei materiali).

12.11. **Ricondizionamento da parte del Committente.** A meno che ciò non sia impossibile o irragionevole a causa del difetto in questione, il Committente è tenuto a ricondizionare in modo adeguato gli apparecchi consegnati a Olympus ai fini della verifica del difetto, dell'adempimento successivo o della risoluzione del contratto. Se in singoli casi il ricondizionamento non è possibile o ragionevole, il Committente è tenuto a informare Olympus per iscritto. Nel caso di dispositivi utilizzati su pazienti affetti da morbo di Creutzfeld-Jakob (CJK) o Ebola, o nei casi in cui il cliente sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva un rischio elevato di essere portatori di CJK o Ebola (pazienti a rischio), o dispositivi che sono stati esposti in altro modo a una possibile contaminazione da agenti patogeni della CJK o dell'Ebola, il Committente deve, a discrezione di Olympus, ricondizionare i dispositivi a proprie spese e sotto la propria responsabilità secondo le linee guida del Robert Koch-Institut (RKI) in tempo utile prima della

consegna a Olympus, oppure rimborsare le spese sostenute da Olympus per il ricondizionamento. Il Committente deve dimostrare a Olympus l'efficace trattamento secondo le linee guida dell'RKI in tempo utile prima della consegna del dispositivo a Olympus. Se il Committente omette la preparazione o se in seguito si scopre che la preparazione non è stata eseguita correttamente, il Committente è tenuto a risarcire Olympus per le spese aggiuntive o i danni che ne derivano, compresi i danni consequenziali (ad es. dovuti a contaminazione incrociata).

12.12. **Risarcimento danni e rimborso delle spese inutili.** I diritti del Committente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese inutili sussistono solo ai sensi del punto 13 e sono altrimenti esclusi.

12.13. **Batterie.** È esclusa la responsabilità per difetti relativi alle batterie in dotazione. Queste servono solo a scopo dimostrativo e per test di funzionamento.

12.14. **Garanzia per servizi software SaaS e software di terzi.** Nella misura in cui le Merci vengono utilizzate per l'utilizzo di servizi software SaaS, la garanzia relativa ai servizi software SaaS è regolata esclusivamente dalle Condizioni generali di contratto per i servizi software di Olympus. Se il software preinstallato è di terze parti, si applicano esclusivamente le Condizioni di garanzia dei fornitori terzi, compresi eventuali aggiornamenti e servizi di assistenza.

13. Responsabilità

13.1. **Principio.** Salvo diversamente specificato nelle presenti Condizioni, Olympus risponde in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali in base alle disposizioni di legge applicabili.

13.2. **Limitazione di responsabilità.** Olympus è responsabile del risarcimento dei danni, indipendentemente dal motivo giuridico, in caso di dolo e colpa grave. È esclusa la responsabilità per colpa lieve e per gli ausiliari.

13.3. **Perdita di dati.** Il Committente è responsabile di eseguire regolarmente adeguati backup dei dati e di mantenere archivi dati ridondanti. Se, a causa di semplice negligenza da parte di Olympus, si verifica una perdita di dati e il ripristino dei dati non è possibile o è notevolmente ostacolato a causa di un backup dei dati mancante o insufficiente, la responsabilità di Olympus è limitata al danno che si sarebbe verificato anche in caso di backup dei dati regolare e adeguato o di archiviazione ridondante dei dati da parte del Committente.

13.4. **Ausiliari.** Le suddette esclusioni e limitazioni di responsabilità si applicano nella stessa misura a favore degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli altri ausiliari di Olympus.

13.5. **Nessuna limitazione.** Le limitazioni di responsabilità derivanti dai precedenti paragrafi non si applicano qualora Olympus abbia dolosamente taciuto un difetto o abbia assunto una garanzia per la qualità delle Merci. Lo stesso vale per i danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute, nonché per i diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità del produttore.

13.6. **Diritti di recesso e di risoluzione del Committente.** In caso di violazione di un obbligo che non consiste in un difetto, il Committente può recedere o risolvere il contratto solo se Olympus è responsabile della violazione dell'obbligo. È escluso un diritto di recesso libero del Committente, in particolare ai sensi dell'art. 377 del Codice delle Obbligazioni svizzero.

14. Cessione di diritti

I diritti derivanti dal rapporto contrattuale esistente tra il Committente e Olympus, nonché i diritti derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di Merci soggette a riserva di proprietà nei confronti del responsabile del danno o del suo assicuratore possono essere ceduti a terzi solo previo consenso scritto di Olympus.

15. Controllo delle esportazioni

15.1. **Rispetto delle disposizioni di diritto commerciale estero.** L'esportazione di determinati beni, informazioni, software e documentazione può essere soggetta ad autorizzazione, ad esempio a causa della loro natura, del loro scopo di utilizzo o della loro destinazione finale. Il Committente si impegna a rispettare rigorosamente le disposizioni di diritto commerciale estero applicabili ai beni, alle informazioni, al software e alla documentazione, in particolare quelle della Svizzera, dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri e degli Stati Uniti.

15.2. **Autorizzazioni all'esportazione.** Al fine di ottemperare alle disposizioni di diritto economico estero della Svizzera, dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri e degli Stati Uniti, il Committente è tenuto, a proprie spese, prima della rispettiva esportazione delle Merci, delle informazioni, software e documentazione ricevuti da Olympus e di procurarsi tutti gli altri documenti necessari, salvo diversamente concordato o in presenza di disposizioni legali imperative contrarie. Il rifiuto dell'autorizzazione all'esportazione non autorizza il Committente a recedere dal contratto o a richiedere il risarcimento dei danni. Se, in base alle disposizioni contrattuali o a norme di legge imperative, Olympus è responsabile dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esportazione, si applica quanto segue: Ogni accettazione di un ordine da parte di Olympus è soggetta alla condizione sospensiva che tutte le autorizzazioni di esportazione o riesportazione - prescritte dalla legge o ritenute necessarie da Olympus per motivi validi - siano rilasciate dalle autorità competenti per ogni singola consegna.

15.3. **Obblighi di trasmissione delle informazioni e di informazione.** Il Committente è tenuto a informare tutti i destinatari di tali beni, informazioni, software o documentazione in merito alla necessità di rispettare le disposizioni delle norme di diritto commerciale estero applicabili. Se necessario ai fini dei controlli sulle esportazioni, il Committente fornirà immediatamente a Olympus, su richiesta, tutte le informazioni relative ai destinatari finali, alla destinazione finale e all'uso previsto dei beni, delle informazioni, del software e della documentazione forniti da Olympus, nonché le disposizioni di diritto commerciale estero applicabili.

15.4. **Diritto di ritenzione, obbligo di esonero e risarcimento danni e spese.** In caso di dubbi fondati sul rispetto da parte del Committente delle disposizioni di diritto commerciale estero della Svizzera, dell'Unione Europea, dei suoi stati membri e degli Stati Uniti, Olympus ha il diritto di rifiutare l'adempimento del contratto e di sospendere le consegne fino a quando il Committente non fornisca la prova del rispetto delle disposizioni di diritto commerciale estero pertinenti. Il Committente esonera Olympus da tutte le rivendicazioni avanzate da autorità o altri terzi nei confronti di Olympus a causa del mancato rispetto degli obblighi di diritto commerciale estero da parte del Committente e si impegna a risarcire tutti i danni e le spese sostenuti da Olympus in tale contesto, a meno che il Committente non sia responsabile della violazione degli obblighi.

16. Protezione dei dati

16.1. **Cancellazione dei dati (personali) e ripristino delle impostazioni di fabbrica.** In caso di invio di dispositivi nell'ambito della rivendicazione di diritti di garanzia o di altri ordini di riparazione, il Cliente è tenuto a cancellare tutti i dati personali memorizzati sul dispositivo prima dell'invio. Se al momento della ricezione del dispositivo da parte di Olympus sul dispositivo sono ancora presenti dati personali, Olympus li cancellerà per conto del Cliente. Inoltre, Olympus si riserva il diritto di cancellare anche tutti gli altri dati e ripristinare completamente le impostazioni di fabbrica del dispositivo, se i dati memorizzati su un dispositivo devono essere cancellati per motivi normativi per l'esecuzione dei servizi dovuti da Olympus o se la cancellazione dei dati o il ripristino delle impostazioni di fabbrica è necessario per altri motivi, al fine di poter eseguire i servizi dovuti (ad es. per motivi tecnici).

16.2. **Assistenza nelle indagini e nelle verifiche.** Il Cliente assisterà Olympus a titolo gratuito in tutte le indagini e le verifiche che Olympus deve svolgere o a cui deve partecipare in relazione alla protezione dei dati personali, come ad esempio nel trattamento dei reclami o nella segnalazione di possibili eventi indesiderati. A tal fine, Olympus può richiedere al Cliente di trasmettere informazioni, compresi i dati personali relativi a dipendenti, pazienti o incaricati del cliente, a Olympus o a terzi (ad es. autorità). Olympus tratta questi dati personali in conformità con la sua informativa globale sulla protezione dei dati per potenziali eventi indesiderati (cfr. https://www.olympus-global.com/privacy/adverse-event-reporting/).

17. Luogo di adempimento e luogo di adempimento successivo

Il luogo di adempimento è Wallisellen, salvo diversamente concordato. Il luogo dell'adempimento successivo è il luogo di adempimento della prestazione originariamente dovuta da Olympus, fermo restando che, in caso di riparazione nell'ambito dell'adempimento successivo, in assenza di disposizioni diverse, Olympus decide a propria discrezione se l'adempimento successivo debba essere effettuato nel luogo di destinazione delle Merci o presso Olympus.

18. Scelta del diritto applicabile e foro competente

18.1. **Scelta del diritto applicabile.** Le presenti Condizioni e i contratti stipulati nell'ambito delle presenti Condizioni sono soggetti al diritto svizzero. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (CISG).

18.2. **Foro competente.** Per tutte le controversie tra commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico, il foro competente è Wallisellen. Ciò vale anche nel caso in cui il domicilio o la residenza abituale del Committente non siano noti, si trovino all'estero o vengano trasferiti all'estero.

18.3. **Foro competente alternativo.** Olympus ha inoltre il diritto di intentare un'azione legale presso il foro competente generale del Committente.